

litazioni di riscatto:

In caso di cessazione definitiva dal servizio, il diritto al riscatto è riconosciuto, qualunque sia l'anticipata del contratto, sulla base della riserva matematica, aumentata del valore di riscatto delle quote di utili maturate, per la assicurazione propriamente detta, mentre per la parte di capitalizzazione, essendo questa effettuata in nome e per conto della Cassa con fondo unico, non è previsto il riscatto, essendo peraltro consentito che la Cassa stessa possa effettuare dei prelevamenti, entro determinati limiti, per la liquidazione delle somme dovute come indennità di licenziamento.

Nessuna provvigione di acquisto è dovuta per la presente collezione: sarà però corrisposto alla Cassa della Confederazione uno speciale abbuono sul premio di primo anno, stabilito nella misura del 5% del premio: l'ammontare di tale abbuono, sarà destinato ad opere assistenziali pel tramite dell'On. Ministero delle Corporazioni Servizio di Vigilanza sulle Assicurazioni e le Capitalizzazioni.

Il Comitato esprime parere favorevole